

11 • GARANZIA PER DIFFORMITÀ, VIZI E DIFETTI DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ

11.1 – GARANZIA DELL'OPERA

Con la sottoscrizione del verbale di consegna e inizio garanzia (allegato B), a prescindere dal collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 10, l'opera si intenderà approvata ed accettata dal Committente ai sensi dell'art. 1665 c.c. e inizieranno a decorrere dalla data del verbale le garanzie di legge, ovviamente solo per i vizi cd. occulti o taciuti dall'Appaltatore, purché i pagamenti previsti siano stati completamente onorati.

La garanzia ex art. 1667 c.c. è operante solo per l'opera eseguita per vizi e/o difetti cd. occulti o per difformità tra progetto e realizzazione.

Eventuali vizi e/o difetti o rotture agli impianti – se coperti da garanzia - devono essere segnalati per iscritto all'Appaltatore entro e non oltre 60 giorni dalla loro scoperta. In ogni caso, essi non costituiscono valido motivo d'interruzione dei pagamenti pattuiti all'art. 13 del presente contratto.

Nel caso di tempestiva denuncia dei vizi da parte del Committente, l'Appaltatore si impegna ad effettuare, a proprie spese, le riparazioni di quanto dovesse eventualmente risultare difettoso, nel limite della presente garanzia e qualora sia accertato che l'anomalia sia derivante da vizi di costruzione.

Per gli interventi eseguiti al di fuori della garanzia saranno addebitati alla Committente i costi relativi al materiale, viaggio, vitto, alloggio, trasporto, manodopera e trasferta tecnici.

La responsabilità per la presente garanzia dell'Appaltatore è strettamente limitata alla riparazione o, a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione dei pezzi difettosi, con esclusione di qualsiasi altra responsabilità per qualsiasi danno diretto e/o indiretto (compresa l'eventuale perdita di profitto diretto/ indiretto e/o consequenziale).

L'Appaltatore è sollevato da eventuali danni emergenti o lucri cessanti occorsi al Committente durante il tempo necessario alla riparazione e/o sostituzione in garanzia, pertanto nessun danno e/o indennizzo potrà essere richiesto all'Appaltatore per il mancato utilizzo delle opere in detto periodo (periodo da intendersi decorrente tra la data di scoperta del vizio e la data di ultimazione delle riparazioni).

In caso di riparazione e/o sostituzione presso lo stabilimento dell'Appaltatore la merce viaggerà a carico del Committente.

Dopo la messa in funzione è prevista la consegna dei manuali d'uso delle attrezzature installate.

La garanzia decade qualora:

- il prodotto sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio indicate dall'Appaltatore;
- il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non autorizzata dall'Appaltatore;
- gli interventi tecnici di assistenza durante il periodo di garanzia non siano effettuati dalla ditta designata ed indicata dall'Appaltatrice o da rivenditori autorizzati dall'Appaltatore;
- i prodotti per il trattamento chimico dell'acqua non siano compatibili con quanto indicato dall'Appaltatore nel manuale d'uso.

La garanzia copre i difetti dei manufatti e dei materiali forniti salvi gli atti di vandalismo, le cause di forza maggiore o gli usi impropri.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti, componenti e/o accessori, di normale usura, ad es. tenute meccaniche, cuscinetti, lampade luci e spie, guarnizioni).

Non è coperto da garanzia qualsivoglia intervento ove sia riscontrata come causa: manomissione e/o cattiva conduzione, e/o errata conduzione e/o manutenzione, e/o uso improprio degli impianti, dei prodotti e delle opere in generale, rottura accidentale, e/o uso negligente, e/o messa in funzione senza il rilascio preventivo del collaudo da parte dell'Appaltatore.

Eventuali danni diretti e/o indiretti alle opere di qualsiasi tipo causati dal Committente o da Terzi non sono coperti dalla presente garanzia.

L'Appaltatore non è ritenuto responsabile di eventuali assemblaggi eseguiti da personale non designato dallo stesso Appaltatore, nei quali casi la presente garanzia non opera.

Resta a carico del Committente il costo dell'acqua e dei prodotti chimici per il trattamento della stessa, tutte le volte che si renda necessario lo svuotamento, in tutto o in parte, degli impianti per le riparazioni o l'effettuazione di prove da parte dei tecnici dell'Appaltatore.

Le parti espressamente danno atto e riconoscono che non sussistono ulteriori garanzie espresse od implicite eccetto la presente garanzia, che non può essere validamente ed efficacemente modificata se non da apposito accordo scritto.

La garanzia cessa allo scadere dei termini di legge, anche qualora gli impianti non siano stati assemblati e/o messi in opera per cause non dipendenti dall'Appaltatore.

segue

segue

11.2 – GARANZIA SULLA MERCE FORNITA

Le parti concordano che la garanzia di legge per i singoli pezzi e/o beni forniti per l'esecuzione dell'opera (ad esempio: fari, lampade, componenti elettrici, pompe, filtri, etc..), se non prodotti dall'Appaltatore ma da quest'ultimo a sua volta acquistati da terzi fornitori, decorrerà non dalla data di consegna ed accettazione dell'intera opera, bensì dalla data di acquisto della merce stessa presso il fornitore. In questo caso, il vizio o il difetto dovrà essere comunicato con raccomandata all'Appaltatore entro il termine di 8 giorni dalla loro comparsa, e ciò a pena di decadenza.